

OGGETTO, PRESCRIZIONI, CRITERI, INDICAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Oggetto dell'incarico

Nello specifico, l'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni tecniche per la redazione della Diagnosi Energetica ai fini della richiesta di incentivo del Conto termico per interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti e in particolare per la trasformazione di edifici esistenti in "Edifici a Energia quasi Zero", interventi 1.E – art.4 comma 1, lettera e, di cui alle Regole Applicative per l'attuazione delle disposizioni del D.m. 16 febbraio 2016, per i LAVORI DI BONIFICA EDILIZIA ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI UNA PORZIONE DEI MANTI DI COPERTURA DELLA SEDE DI VIA LUMAGNI n°26/28 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO (RA).

L'incarico prevede le seguenti attività:

- Sopralluogo in sito con censimento degli usi energetici significativi e individuazione dei relativi parametri energetici;
- Realizzazione di diagnosi energetica (o audit energetico), redatta in conformità all'Allegato 2 del D.lgs 102/14 e alle norme UNI CEI EN 16247 vigenti, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, prevedendo in sintesi:
 - Analisi dello stato di fatto, individuando con precisione il profilo di consumo energetico,
 - Individuazione degli interventi migliorativi che possano portare al conseguimento di un risparmio energetico sostenibile;
 - Calcolo dell'efficienza energetica come rapporto tra il rendimento in termini di prestazione fornita e l'energia immessa.

La Diagnosi Energetica (DE) viene effettuata in condizioni operative dell'edificio, sulla base dei dati rilevati di occupazione, dell'effettivo utilizzo degli impianti (continuo o intermittente) e delle reali condizioni climatiche. In altri termini, nel caso della DE, la normativa richiede che il modello di simulazione sia in grado di riprodurre in modo quanto più fedele possibile le reali condizioni operative dell'edificio negli anni per cui si dispone dei consumi, così da rendere significativo il confronto tra questi ultimi ed i fabbisogni calcolati.

Secondo l'Allegato 2 del D.lgs. 102/14, i criteri minimi che devono possedere gli audit (DE) di qualità sono di seguito riportati:

- a) basarsi su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c) ove possibile, basarsi sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d) proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

La Diagnosi Energetica sarà riferita all'edificio costruito negli anni '70 comunemente denominato "Compagnoni", alla successiva porzione costruita negli anni 2000 comunemente denominata "Marconi" e all'ampliamento di recente costruzione realizzato coi fondi PNRR nel 2024.

Dovrà contenere una descrizione dettagliata del progetto post-operam, comprensiva degli interventi adottati atti al raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB in conformità ai dettami del DM 26 giugno 2015.

2. Riferimenti normativi

DLgs 102 del 4 luglio 2014 s.m.

Direttiva europea 2012/27/UE

Norma UNI CEI EN 16247-1 che detta l'iter per l'effettuazione di una corretta Diagnosi energetica

DM 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

DM 16 febbraio 2016 e Allegato che disciplina il cosiddetto "Conto Termico"

3. Condizioni e prescrizioni di ordine generale

Il professionista incaricato rimarrà obbligato a partecipare, a semplice richiesta degli uffici provinciali, alle riunioni, incontri, sopralluoghi, dagli stessi convocate per l'esame e la definizione congiunta degli aspetti specifici.

Allo stesso modo il professionista dovrà tenere gli opportuni contatti ed assumere le necessarie informazioni presso gli enti od organismi di riferimento.

Nell'ambito delle attività sopra descritte e in considerazione degli standard qualitativi necessari per l'espletamento del servizio, il tecnico affidatario, si impegna a:

- avvalersi di personale in possesso di idonee abilitazioni;
- operare solamente in condizioni di sicurezza per il personale e per la strumentazione;
- acquisire tutte le basi cartografiche e/o visure necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
- sostenere tutti gli eventuali oneri aggiuntivi (diritti di segreteria, bolli, viaggi, spese di cancelleria e quant'altro) necessari per la redazione, stesura e consegna degli elaborati di cui sopra;
- presentare alla Provincia gli elaborati di che trattasi, per il preventivo nulla-osta e/o eventuale modifica e/o integrazione, da apportarsi prima della registrazione.

3. Elaborati da produrre

Tutti gli elaborati, completi di ogni allegato, dovranno essere forniti in n. 3 copie su carta firmate in originale, in formato elettronico firmato digitalmente e in formato elettronico editabile tramite file aventi estensioni .doc, .xls .pdf e file di software impiantistici specifici.